

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Pos. 3.9

Prot. 0030079

Data 31 MAG. 2005

Entrata in vigore dei regolamenti del CNR: conferma temporanea di normative previgenti; variazioni al bilancio di previsione del CNR per l'esercizio finanziario 2005; modalità di gestione finanziaria, fiscale e del personale e nomina dei responsabili per la fase transitoria.

Provvedimento n. 035

IL PRESIDENTE

- Visto il Dlgs. 4 giugno 2003 n. 127, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche", di seguito "decreto di riordino";
- Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005, di seguito "Regolamento di organizzazione e funzionamento";
- Visto l'articolo 19 comma 2 lettera c) del decreto di riordino che prevede l'adozione di "criteri di focalizzazione delle missioni e accorpamento per area tecnico-scientifica di ricerca omogenea, di concentrazione delle risorse su dimensioni adeguate al raggiungimento di obiettivi relativi a progetti strategici di ricerca, di contrazione del numero, per garantire una adeguata massa critica";
- Visti in particolare l'articolo 56, della Parte Terza "Disposizioni Transitorie e Finali", recante disposizioni transitorie per il riordino delle strutture scientifiche e l'articolo 57 relativo alla revisione della normativa operativa e delle funzioni amministrative;
- Considerata l'esigenza di procedere ad una prima individuazione delle disposizioni specifiche che, in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo, e in attesa della sua completa attuazione restano in vigore temporaneamente e in particolare delle disposizioni relative alla gestione delle sezioni;
- Visto in particolare l'articolo 54, della Parte Terza "Disposizioni Transitorie e Finali", recante disposizioni generali per l'aggregazione degli enti di ricerca al CNR ai sensi dell'articolo 23 del decreto di riordino;
- Considerato che, ai sensi del suddetto articolo, il Consiglio di amministrazione dovrà assicurare nella fase transitoria la gestione degli enti accorpati fino al completamento definitivo del processo di aggregazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005;
- Visto il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005, di seguito "Regolamento di contabilità";
- Visto in particolare l'articolo 93 della parte terza, "disposizioni finali e transitorie", che affida al Consiglio di amministrazione la facoltà di disciplinare la progressiva attuazione del regolamento in relazione al riassetto organizzativo;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- Vista la relazione del 6 maggio 2005, trasmessa dal Dirigente del Servizio VII del DSTS con nota del 10 maggio 2005, prot. 0026372, redatta congiuntamente dai Dirigenti del CNR del Ufficio I della Direzione Generale e dei Servizi III e VII del DSTS nonché dal Direttore amministrativo dell'INFM, concernente la gestione finanziaria, fiscale e del personale conseguente all'accorpamento degli enti;
- Rilevato che ai sensi dell'art. 54 citato nella predetta fase transitoria possono essere confermate, e quindi permanere in vigore, anche le disposizioni regolamentari previgenti degli enti accorpati limitatamente a quanto compatibile con i nuovi regolamenti del CNR;
- Ritenuto necessario dettare disposizioni transitorie comuni per gli enti accorpati in particolare per quanto riguarda la gestione delle attività contabili, fiscali e relative al personale;
- Visti gli articoli 5 comma 14, 69 e 73 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n.97, "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n.70", che disciplinano in via generale le modalità di gestione della contabilità di enti con organi periferici dotati di particolare autonomia;
- Considerata la necessità di apportare variazioni al bilancio del CNR per integrarlo, parte entrate e parte uscite, con le risultanze dei bilanci degli enti accorpati;
- Considerato che il bilancio di previsione del CNR nella parte decisionale è impostato su unità previsionali di base anche di tipo programmatico;
- Ritenuto opportuno salvaguardare la dimensione di assegnazione di risorse su obiettivi programmatici degli enti accorpati rappresentando le situazioni economico-finanziarie come ulteriori distinte unità previsionali di base temporanee;
- Valutate, anche alla luce delle normative generali sulla contabilità pubblica, le differenze delle disposizioni regolamentari operanti negli enti accorpati quanto alla rappresentazione delle voci di bilancio rispetto alla rappresentazione adottata nel bilancio preventivo del CNR;
- Ritenuto che in analogia con le richiamate norme generali in materia di contabilità degli enti pubblici si renda opportuno adottare per la sola fase transitoria una rappresentazione per la gestione operativa basata sui bilanci di previsione di ciascun ente accorpati per l'esercizio finanziario 2005 vigente all'atto dell'incorporazione;
- Ritenuto in conclusione che per tale gestione transitoria siano da adottare in via temporanea, nella parte decisionale modalità di rappresentazione corrispondenti a quelle già operanti per il CNR nel vigente bilancio e nella parte relativa al preventivo gestionale, modalità peculiari corrispondenti a quelle previgenti per ciascun ente;
- Ritenuto di prevedere conseguentemente particolari modalità di gestione;
- Ritenuto che l'integrazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 con le unità previsionali di base aggiuntive consenta di rappresentare in forma consolidata le entrate e le uscite e che le rendicontazioni 2005 dei centri di responsabilità scientifica di primo livello istituiti in via temporanea, possano costituire allegati al conto consuntivo del CNR che, corredato da un quadro riassuntivo aggregante, consente di fornire un adeguato quadro consolidato;
- Acquisito l'avviso del direttore generale del CNR;
- Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- Ravvisata l'urgenza di provvedere per gli effetti giuridici conseguenti all'entrata in vigore con il 1° giugno dei nuovi regolamenti del CNR;
- Visto l'articolo 6 comma 1 lettera e) che attribuisce al Presidente la competenza ad adottare atti urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio di amministrazione;

DECRETA

Art.1

(Normative previgenti)

1. Le norme dei regolamenti previgenti degli enti accorpati (INFM, INOA e IDAIC), sono ritenute, ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del regolamento di organizzazione e funzionamento, compatibili con l'attuale quadro normativo limitatamente al regime transitorio e a quanto necessario al fine di assicurare l'ordinaria amministrazione di detti enti; restano pertanto in vigore fino al 31 dicembre 2005 nei limiti suddetti.
2. Le norme dei regolamenti del CNR previgenti relative al funzionamento degli istituti e delle sezioni sono confermate per la durata di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con esclusione delle disposizioni relative all'assunzione di obbligazioni verso l'esterno, per le quali il nuovo regime è immediatamente operativo nonché delle disposizioni relative alla istituzione delle sezioni e alla nomina dei relativi responsabili.
3. Il direttore generale provvede, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a redigere una proposta di ricognizione delle normative previgenti ai fini delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 56 comma 6.

Art.2

(Modifiche al bilancio di previsione del CNR)

1. Nel preventivo decisionale parte entrate e parte uscite del bilancio di previsione 2005 del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono aggiunte in via straordinaria e transitoria le seguenti Unità previsionali di base: UPB n.14 gestione ex-INFM; UPB n.15 gestione ex INOA; UPB n.16 gestione ex IDAIC. Risultano corrispondentemente integrate le tabelle relative a entrate e uscite a livello decisionale.
2. Le previsioni relative alle UPB di cui al comma 1 riportate negli schemi di cui all'allegato a), che costituisce parte integrante del presente decreto, sono inserite nel bilancio del CNR del quale costituiscono variazioni.
3. Le informazioni di dettaglio corrispondenti a ciascuna delle unità previsionali di cui al comma 1 sono contenute nei seguenti annessi:
 - a) I - Bilancio di previsione per il 2005 dell' INFM, approvato con atto del commissario straordinario n. 35/04 del 7 dicembre 2004;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- b) II - Bilancio di previsione per il 2005 dell'INOA, approvato con atto del Commissario straordinario n.44 del 20 dicembre 2004 e relative variazioni intervenute fino alla data del presente provvedimento;
- c) III - Bilancio di previsione per il 2005 dell'IDAIC, approvato con atto del Commissario straordinario del 20 dicembre 2004 e relativa variazione introdotta dal provvedimento a efficacia differita adottato dal Commissario straordinario in data 31 maggio 2005 la cui entrata in vigore coincide con quella del presente provvedimento. Detti annessi costituiscono parte integrante del bilancio.

4. Gli annessi di cui al comma 3 sono approvati ai fini delle gestioni finanziarie, del personale, fiscale, previdenziale ed economico patrimoniale per l'esercizio in corso.

Articolo 3

(Gestione del bilancio per le UPB 14, 15 e 16)

1. Nelle more del completamento della riorganizzazione in base alle disposizioni transitorie per la prima istituzione dei dipartimenti e il riordino delle strutture scientifiche di cui all'articolo 56 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 54 per il compimento del processo di aggregazione, sono transitoriamente istituiti tre distinti Centri di responsabilità di attività scientifica di primo livello, uno per ciascun ente accorpato, con le attribuzioni assegnate agli altri Centri di responsabilità di attività scientifica di primo livello del CNR già operante, dotati di particolare transitoria autonomia secondo quanto stabilito dal presente decreto.

2. I responsabili dei centri di responsabilità di cui al comma 1 continuano ad utilizzare fino al 31 dicembre 2005, i sistemi contabili e di gestione del personale in uso presso gli enti accorpato, provvedendo direttamente, in base alle disposizioni previgenti nei rispettivi ordinamenti secondo quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto, al pagamento delle relative spese e retribuzioni e proseguendo nella gestione finanziaria, fiscale e previdenziale come prevista nei rispettivi annessi al bilancio del CNR. Essi provvedono, inoltre, a tutti gli adempimenti conseguenti alla perdita di personalità giuridica degli enti accorpato come individuati nell'allegato b) che costituisce parte integrante del presente decreto. Essi sono autorizzati ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese. Per tutti gli atti non obbligatori eccedenti l'ordinaria amministrazione nonché per gli atti che comunque comportino oneri a carico anche dei bilanci successivi i responsabili dei centri di responsabilità di cui al comma 5 acquisiscono il preventivo assenso del direttore generale.

3. Le rendicontazioni 2005 dei Centri di responsabilità di cui al comma 1, costituiscono allegati al conto consuntivo del CNR che viene corredato di un quadro riassuntivo aggregante i risultati finanziari, economici e patrimoniali dei Centri di responsabilità.

4. I Responsabili dei centri di responsabilità di cui al comma 1 assicurano l'utilizzo dei programmi informatici del CNR per la gestione della contabilità (SIGLA) e del personale (NSIP) con una tempistica utile per la formulazione dei piani di gestione 2006.

5. Sono nominati i seguenti responsabili dei Centri di responsabilità di cui al comma 3:

- a) per il Centro di responsabilità di attività scientifica di primo livello INFM, Prof. Roberto Cingolani, già Vice-Presidente dell'INFM;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- b) per il Centro di responsabilità di attività scientifica di primo livello INOA, Dott. Carlo Castellini, già direttore generale dell'INOA;
- c) per il Centro di responsabilità di attività scientifica di primo livello IDAIC, Prof. Alberto Germanò, già Segretario generale dell'IDAIC.

Articolo 4

(Chiusura di contabilità speciali dell'INFM e dell'INOA)

1. Le contabilità speciali dell'INFM e dell'INOA, aperte presso le sezioni provinciali dello Stato di Genova e Firenze, sono estinte con decorrenza 1 giugno 2005 e le relative spettanze sono destinate al CNR.
2. Sono aperti numero due conti correnti del CNR ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relativi rispettivamente alle gestioni ex INFM e ex INOA. I poteri di firma sono rispettivamente attribuiti ai responsabili di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma 5.
3. Sono confermate fino al 31 dicembre 2005 le gestioni e i relativi poteri di firma relativamente ai conti di cui all'allegato c) che costituisce parte integrante del presente decreto. Al termine di tale periodo i suddetti conti sono estinti.

Articolo 5

(Operatività delle strutture di ricerca dell'INFM e dell'INOA e predisposizione di proposte di riassetto)

1. Continuano ad operare le unità di ricerca dell'INFM e dell'INOA, istituite in base ai rispettivi regolamenti al tempo vigenti. Sono confermati gli attuali responsabili.
2. E' dato mandato ai responsabili di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 comma 5 di proporre una temporanea riorganizzazione delle strutture scientifiche e dei laboratori dei due enti accorpate al fine di favorire la funzionalità delle strutture stesse, nonché la tempestività del processo di inserimento di dette strutture nell'assetto organizzativo del CNR. Detti responsabili dovranno altresì completare la definizione delle commesse in coerenza con gli strumenti di pianificazione del CNR e le attività progettuali della rete scientifica del CNR. Eventuali ulteriori deleghe di funzioni all'interno di ciascun centro di responsabilità di primo livello di cui all'articolo 3 che dovessero rendersi necessarie per un efficace funzionamento delle strutture potranno essere conferite dai responsabili ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lettera f) del regolamento di organizzazione e funzionamento.

Articolo 6

(Ufficio temporaneo per l'accorpamento degli enti)

1. E' costituito presso la direzione centrale "supporto alla programmazione e alle infrastrutture" un ufficio speciale temporaneo a norma del comma 3 dell'articolo 54 del regolamento di organizzazione e funzionamento per assicurare l'espletamento di tutti gli adempimenti per l'aggregazione degli enti entro il 31 dicembre 2005. A tale ufficio è preposto un dirigente indicato

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

dal direttore generale che si avvale della collaborazione dei dirigenti responsabili nelle rispettive materie, nonché del personale esperto nelle stesse proveniente dagli enti accorpati.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno 1 giugno 2005.

Articolo 8

(Ratifica)

1. Il presente decreto è sottoposto a ratifica del Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 3 comma 2 lettera f) del regolamento di organizzazione e funzionamento.

IL PRESIDENTE